



COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI

IL SINDACO

P.I. 00052040557 – E-MAIL sindaco@comune.orvieto.tr.it - Tel. 0763/306201 – Fax 0763/343622

ORDINANZA

IL SINDACO



c. g. l. 48
Comune di Orvieto
GEN 0026508 del 14/08/2020 ore 14:24
Protocollo generale - Registro: U

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 54, comma 4 [in caso di non emanazione del DPGR – o altro dispositivo analogo regionale – "dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" in tempi ottimali ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione] e all'art. 50, comma 5 (in caso di emanazione del DPGR – o altro dispositivo analogo regionale – "dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" ben prima del periodo decretato di grave pericolosità)

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2020,

DATO ATTO che per la campagna AIB 2020 non sono disponibili gli indici di rischio (RISICO) del Dipartimento di Protezione Civile nazionale;

ATTESO che, stante le attuali condizioni meteorologiche e in relazione agli indici di rischio elaborati dall'European Forest Fire Information System (EFFIS), che per la campagna AIB 2020 rappresentano il solo riferimento, questo Servizio ravvisa la necessità di aprire la campagna antincendi per l'anno 2020 dal 29 luglio 2020;

VISTO la Determinazione Dirigenziale n° 6674 del 28/07/2020 emessa dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria della Direzione regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale della Regione Umbria, di apertura della campagna estiva antincendi boschivi, per "Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020", ai sensi della L. 353/2000 e LR 28/2001"

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3 comma 1 lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 19.11.2001 "Testo unico regionale per le foreste" che disciplina la norma regionale forestale e recepisce la L. 353/2000

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato con DGR n. 1589 del 28.12.2018 e pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11.01.2019;

VISTO lo Statuto Comunale

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra metà luglio e metà settembre;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

CONSIDERATO che, ai sensi della LR n.28/01 e del Piano Antincendi approvato con DGR n. 1589/2018, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L 353/2000 e immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

1. accensione di fuochi compresi spettacoli pirotecnici;
2. brillamento mine, salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive;
3. uso di apparecchi a fiamma o elettrici;
4. uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
5. abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili
6. abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali.

RITENUTO dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;

ORDINA

1) **DIVIETI** (previsti dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 – art.10 – comma 5 e l.r. 28/01 – art. 24 – comma 3 e s.m. e i.)

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o incendio boschivo di cui al punto 13 del Piano Antincendi, approvato con DGR 1589/2018 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

1. accensione di fuochi compresi spettacoli pirotecnici;
2. brillamento mine, salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive;
3. uso di apparecchi a fiamma o elettrici;
4. uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
5. abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili;
6. abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia ventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne, da trasmettere al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi.

il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere immediatamente eseguita post lavorazioni di raccolta

6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

7) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera, di non bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

8) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di non bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro 5 giorni dalle operazioni di mietitrebbiatura di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

9) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

10) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

11) Aziende di stoccaggio e trattamenti rifiuti

Ai gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs. n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto riguarda la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

12) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Ai proprietari di fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

13) Vigilanza

Gli Organi di Polizia Locale, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, La Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

14) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

15) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale n. 28/2001

DISPONE

- che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orvieto e sul sito internet istituzionale dello stesso, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

- che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale
- Alla Giunta Comunale
- Ai servizi dell'Ente
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale
- Comando Stazione Carabinieri di Orvieto
- Comando Carabinieri Forestali di Orvieto
- Commissariato di Polizia di Stato
- Tenenza di Guardia di Finanza di Orvieto
- Direzione ANAS Perugia
- Direzione Provinciale Viabilità
- Direzione Ferrovie
- Consorzio di Bonifica Val di Chiana a e Val di Paglia - Chiusi
- Provincia di Terni

e inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Umbria
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Terni
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Terni
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Gruppo dei Carabinieri Forestali

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Comune di Orvieto, lì 14/08/2020


IL SINDACO
Dott.ssa Roberta Tardani